

circ. n. 04/1130 del 08/03/1994

Oggetto: Legge 18 gennaio 1994, n. 50 recante modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati

La legge 18 gennaio 1994, n.50, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio u.s., ha introdotto consistenti modifiche al regime sanzionatorio dei reati di contrabbando di tabacco lavorato.

Particolare rilievo assume, in relazione all'immediata operatività da parte degli uffici che hanno gestione del servizio del Contenzioso, il disposto degli art.5 e 6 della citata legge.

Per quanto concerne l'art. 5, lo stesso prevede la chiusura di esercizi commerciali ed esercizi pubblici nei quali venga accertata la detenzione o cessione di tabacchi lavorati in violazione delle vigenti disposizioni di legge, ad opera sia dei titolari che dei coadiuvanti.

L'ambito applicativo della norma in questione è delineato, pertanto in relazione alle richiamate violazioni al D.P.R. n. 43/1973 ed alla legge n.1293/1957 relative al tabacco lavorato, per le quali viene introdotta una nuova sanzione che, come si evince dal comma 1 dell' articolo di cui trattasi, si aggiunge a quelle già previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il comma 2 ed il comma 3. disciplinano eventuali casi di recidiva, mentre l'ultimo capoverso concerne l'ammissibilità del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti in questione.

Al fine di dare esecuzione alla descritta normativa, si rende necessario che i verbali elevati dagli Organi accertatori, relativamente alle violazioni in parola, vengano immediatamente trasmessi agli Ispettorati Compartimentali per l'avvio della nuova procedura.

In tal senso, i Sigg.ri Ispettori contatteranno i Comandi Territoriali della Guardia di Finanza e gli altri Organi interessati, onde garantire la necessaria tempestività nell'effettuazione degli adempimenti di legge.

I verbali in questione saranno, poi, inviati, con ogni sollecitudine alla Direzione Generale (Direzione Centrale Commerciale- Div.I) per la predisposizione della bozza di Decreto Ministeriale di cui al comma 1. Ai fini della determinazione della sanzione i verbali medesimi perverranno corredati da una informativa riguardante eventuali precedenti dei trasgressori inerenti la materia in oggetto.

Presso ogni Ispettorato dovrà essere istituito un apposito registro extra-serie, distinto alfabeticamente per titolarità dell'esercizio commerciale, necessario per la rilevazione dei casi di recidiva.

All' esito della procedura, il Decreto del Ministro delle Finanze, che dispone la chiusura o la sospensione degli esercizi commerciali interessati, dovrà, a cura dei Sigg.ri Ispettori, essere trasmesso in copia agli Uffici Comunali competenti, alle Associazioni di categoria, ai Comandi dei Vigili Urbani, nonché, per l'esecuzione e gli eventuali controlli successivi, ai locali Comandi della Guardia di Finanza.

E' appena il caso di sottolineare che dalla disciplina in esame nulla è innovato in materia di sequestro e confisca dei generi.

Con l'art.6 della legge in oggetto viene, invece, introdotta una sanzione amministrativa a carico di chi acquisti sigarette od altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, nella misura fissa di £ 100.000.

Appare opportuno ribadire che anche in questo caso, tale sanzione si aggiunge a quelle già previste dal D.P.R. n.43/1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali) per la fattispecie di reato in esame

Per gli adempimenti derivanti dall'accertamento delle violazioni in parola è previsto il ricorso alle procedure di cui alla legge n.689/1981.

Si richiama, all'uopo, l'attenzione dei Sigg.ri Ispettori su quanto disposto dagli art. n.13, 14, 17 e 18 della citata legge, avuto particolare riguardo ai termini previsti in materia di contestazione, notifica ed ordinanza-ingiunzione.

Si precisa, peraltro, che in deroga alla legge n. 689/1981, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

A differenza, poi, al quanto previsto dall'art.20 della legge medesima, nella materia di cui trattasi è sempre disposta la confisca delle cose destinate a commettere le violazioni o che ne costituiscono il prodotto, secondo quanto disposto dagli artt.301 e 301 bis del D.P.R. n.43/1973.

La sanzione amministrativa di nuova introduzione viene riscossa a cura del Contabile del Contenzioso presso l'Ispettorato Comp.le competente per territorio, mediante versamento dell' importo dovuto da parte del trasgressore sul c.c.p. intestato al Contabile medesimo ed i relativi proventi, ai sensi dell'art.29 della legge n.689/1981, vengono ripartiti anch' essi secondo le disposizioni attualmente in vigore per il contrabbando di tabacchi lavorati.

Il terzo comma dell'articolo in questione prevede la pubblicazione della sanzione comminata su uno o più giornali, a spese del soggetto sanzionato.

In sede di contestazione immediata, pertanto, così come nel caso in cui si procede a notificazione ai sensi dell' art.14 della legge n. 689/1981, ovvero qualora si pervenga all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui al successivo art .18, al soggetto nei cui confronti siano state accertate le violazioni in questione verrà ingiunto il pagamento sia della sanzione amministrativa che delle spese di pubblicazione.

La pubblicazione sarà disposta a cura dell'Ispettorato competente sul quotidiano, a maggior diffusione in ambito locale, ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata, ovvero una volta scaduti i termini previsti per la presentazione di scritti difensivi e documenti da parte dell'interessato.

Qualora si renda necessario anticipare le spese per la predetta pubblicazione, i Sigg.ri Ispettori richiederanno i relativi importi, con imputazione al Cap.173 del Bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli, secondo i modi di rito.

Le somme in questione, una volta recuperate, saranno versate sul Cap .161 - Entrata del Bilancio dell' Amministrazione dei Monopoli.

Per le procedure di recupero delle somme anticipate si rinvia a quanto previsto in materia dal T.U. 14 aprile 1910, n.639.

Qualora, infine, le violazioni di cui trattasi vengano accertate all' interno di un Ufficio pubblico e commesse da pubblici dipendenti, i Comandi Territoriali della Guardia di Finanza verranno invitati a trasmettere agli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato copia delle relative comunicazioni inoltrate al responsabile dell' Ufficio dove si è verificato il fatto e presso cui presta servizio il pubblico dipendente interessato. Il Sig. Ispettore richiederà all'Ufficio pubblico comunicazione dei provvedimenti adottati, ai fini della successiva sanzione a carico del responsabile dell'ufficio stesso, ove non sia stato instaurato il prescritto procedimento disciplinare.

Nel rimanere in attesa di un cenno di riscontro, si allegano, a titolo indicativo, uno schema della pubblicazione prevista dall' art. 6, c. 3, ed uno schema dell' avviso di notifica da inoltrare ai sensi dell'art.39 della legge n.689/1981.